

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE DELLA DISCARICA COMUNALE DI II° CAT. TIPO "A" – VOLTERRA LOC. TIGNAMICA

Art.1

Il presente regolamento disciplina i criteri di utilizzazione della discarica comunale di II categoria tipo "A" posta in Volterra Loc. Tignamica, nel rispetto del DPR 10.9.1982, n. 915 e della Deliberazione del Comitato Interministeriale Smaltimento Rifiuti del 1984.

Art.2

Nella discarica possono essere smaltiti soltanto i rifiuti inerti di seguito elencati:

- sfridi di materiali da costruzione e materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;
- materiali ceramici cotti;
- vetri di tutti i tipi;
- rocce e materiali litoidi da costruzione.

Art.3 – Abrogato con deliberazione C.C.128 del 30.9.1994.

Art.4

I rifiuti inerti di cui al precedente art.2 che possono essere riciclati dovranno essere opportunamente selezionati e stoccati nell'apposita area ricavata all'interno della discarica.

Art.5

In fase di esercizio la discarica dovrà essere completamente recintata, onde impedire l'accesso a persone non autorizzate, gli utenti potranno conferire i loro rifiuti solamente nell'orario stabilito dal Sindaco con apposita ordinanza.

Art.6

Le operazioni di scarico dovranno essere effettuate singolarmente, nel senso che quando un automezzo è impegnato in operazioni di scarico gli altri dovranno attendere l'ultimazione dell'operazione.

Art.7

L'accumulo dei rifiuti dovrà essere attuato con criteri di elevata compattazione e di garanzia di un perfetto scolo delle acque piovane, onde evitare successivi fenomeni di instabilità.

Art.8

Il riuso dei materiali opportunamente stoccati secondo le modalità di cui al precedente articolo 4 dovrà essere prioritariamente finalizzato al recupero delle aree degradate e reso disponibile per la realizzazione di opere pubbliche.

Art.9

Il materiale inerte riciclabile stoccato nella discarica è di proprietà del comune di Volterra. Chiunque può farne richiesta presentando idonea istanza al Sindaco indicando nella medesima, oltre al tipo di materiale, il quantitativo e l'opera di cui viene impiegato.

Art.10

Il Comune di Volterra può affidare la gestione della discarica, previa stipula di idonea convenzione ad enti od imprese dotati di idonei mezzi, secondo criteri e modalità stabiliti dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione.

Art.11

Il controllo della discarica dal punto di vista igienico – sanitario è demandato in solido alla Usl n.15 della Val di Cecina la quale dovrà altresì controllare, tramite periodico campionamento, le acque del botro a valle della discarica stessa.

Art.12

Chiunque abbandoni nella discarica del materiale non ammissibile ai sensi del presente regolamento dovrà a propria cura e spese prelevarlo e trasportarlo in luoghi di smaltimento compatibili con il materiale stesso nei tempi e nei modi che saranno indicati con apposita ordinanza sindacale, qualora l'interessato non esegua quanto sopra indicato provvederà a proprie spese il Comune di Volterra, che in seguito ne disporrà il relativo recupero ai sensi del R.D.14.4.1910, n.639.

Art.13

Per quanto non espressamente stabilito nel presente regolamento, vale quanto disposto dal D.P.R.915/82 e da ogni altra legge, regolamento o normativa vigente che tratti direttamente o indirettamente la materia.